



Aggiornamento ed integrazione alle “indicazioni operative” allegata alla nota prot. n. 52214 del 13/3/2017, a seguito della delibera A.N.AC. n. 241 del 15 marzo u.s., contenente le Linee guida per l’attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*», come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016

Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

A) Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Per le categorie di soggetti per i quali gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati, vale a dire i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (Rettore, componenti del Cda e del Senato Accademico), già prima ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14 ai sensi del testo previgente e alla luce della linea interpretativa dell’Autorità contenuta nella delibera n. 144/2014, **la pubblicazione deve continuare ad essere effettuata secondo le scadenze già previste in precedenza, e quindi entro tre mesi** dalla elezione, dalla nomina, ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione stessa (art. 14, co. 2).

Come risulta dall’art. 14, co. 1-bis, D. Lgs. 33/2013, per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) **non sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito.**

Secondo quanto precisato dalle linee guida dell’A.N.AC. per gratuità deve intendersi l’assenza di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito.

La deroga è da intendersi applicabile **esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni o da deliberazione con carattere generale.** Pertanto, non rileva un’eventuale rinuncia personale al compenso. In ogni caso, A.N.AC, anche per consentire la sua attività di vigilanza, raccomanda che **detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell’amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali”, a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” rinvia mediante apposito link.**

A tal proposito si invita la UO Programmazione, organi e affari istituzionali, ad effettuare le dovute verifiche in tal senso, con specifico riferimento al Senato Accademico e ai Direttori/Presidenti di Centro (pure rientranti nel relativo ambito di competenza quanto all’assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione).

Qualora emerga la gratuità di suddette cariche si chiede di procedere come indicato da A.N.AC., spostando i dati pubblicati in precedenza un’apposita sezione relativa ai dati relativi agli anni precedenti.

Si precisa che l’esclusione costituisce un’importante elemento di novità riferita esclusivamente a questa categoria di titolari di incarichi e non anche alle altre disciplinate ora dall’art. 14.

B) Titolari d’incarichi dirigenziali

Per le categorie di soggetti tenuti, per la prima volta, all’ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, vale a dire i titolari d’incarichi dirigenziali (siano essi amministrativi di vertice, dirigenti d’area, direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche, dirigenti cessati), secondo quanto chiarito dalle Linee guida A.N.AC, in questa prima fase di attuazione, **tutti i dati di cui all’art. 14 devono essere pubblicati entro il**



30 aprile 2017. Tale specifica è da sostituire rispetto a quella fornita nelle indicazioni operative allegate alla nota n. 52214, nel paragrafo dedicato alla categoria.

Successivamente le scadenze sono le medesime già indicate alla lettera A) per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

Pubblicazione dei dati

Si suggerisce di procedere alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 creando un'apposita tabella, organizzata per nominativo, e non per singola tipologia di dato, come attualmente avviene.

- **Dati art. 14, co. 1, lett. c): Compensi di qualsiasi natura, connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) ed importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici**

In merito, si precisa che non sussiste un modulo da compilare, trattandosi di dati di cui l'amministrazione è già in possesso, e che pertanto non necessitano di una dichiarazione da parte del titolare.

- **Dati art. 14, co. 1, lett. d): Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti**
- **Dati art. 14, co. 1, lett. e): Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti**

Per tali dati, gli uffici coinvolti possono utilizzare il modello D allegato.

- Per la **dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado** alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), gli uffici coinvolti possono utilizzare il modello E allegato.
- **Dati art. 14, co. 1-ter: Emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica**
Per tali dati, gli uffici coinvolti possono utilizzare il modello F allegato.

Dichiarazione dei redditi

Sul punto, A.N.AC. ha precisato che l'obbligo di pubblicazione sussiste già per la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero **quella dell'anno 2016, relativa ai redditi 2015**.

Tale specifica è da sostituire rispetto a quella fornita nelle istruzioni di cui alla nota n. 52214, nel paragrafo dedicato alla categoria.

L'Autorità ha altresì rilevato che "in ragione dell'estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l'attuazione della stessa comporta, **l'obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi**".

Dirigenti cessati

Per tale categoria, in merito all'obbligo di trasmissione della **dichiarazione dei redditi**, A.N.AC. ha precisato che il soggetto cessato ne trasmette all'amministrazione copia riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel **secondo semestre** dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018). Diversamente, se la cessazione è



UNIVERSITÀ DI PARMA

U.O. ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA

intervenuta **nel primo semestre dell'anno**, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.

Tale specifica è da sostituire rispetto a quella fornita nelle indicazioni operative allegate alla nota n. 52214, nel paragrafo dedicato alla categoria.

Mariapia Oliveto

Rosalia Di Cristo

Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Mariapia Oliveto
Tel. 0521 034045 - e-mail: mariapia.oliveto@unipr.it

UNIVERSITÀ DI PARMA

Via Università 12 - 43121 Parma

